



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°145 dell'11/12/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 26 novembre 2020, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

19) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANGELONI MICHELE, TESSERATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA FORTITUDO ACADEMYVELITRUM, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 1, 26, COMMA 1, E 11, COMMA 1 LETT. C, DEL C.G.S. VIGENTE IN RELAZIONE ALL'ART. 66 DELLE N.O.I.F., E DELLA SOCIETÀ ASD SPQV VELLETRI CALCIO GIÀ ASD FORTITUDO ACADEMYVELITRUM, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL C.G.S. IN RELAZIONE AI FATTI CONTESTATI AL RISPETTIVO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SIGNOR MICHELE ANGELONI PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 66 DELLE N.O.I.F..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.135 del 27/11/2020

Con atto del 5 ottobre 2020 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1. Angeloni Michele, tesserato all'epoca dei fatti sopra contestati in qualità di Dirigente Accompagnatore della Società ASD Fortitudo AcademyVelitrum ora ASD SPQV Velletri Calcio; 2. La Società ASD SPQV Velletri Calcio già ASD Fortitudo AcademyVelitrum; per rispondere: 1. Sig. Michele Angeloni, tesserato nella stagione sportiva 2019-2020 in qualità di Dirigente Accompagnatore per la Fortitudo AcademyVelitrum, per la violazione degli articoli 4, comma 1, 26, comma 1, e 11, comma 1 lett. C, del C.G.S. vigente in relazione all'art. 66 delle N.O.I.F., per avere nella predetta qualità in occasione della gara ASD Fortitudo AcademyVelitrum – ASD Pol. Bellegra 1962, valevole per il campionato regionale di Prima Categoria – Girone F, disputata in Velletri il giorno 12.01.2020, con inizio alle ore 11,00, consentito, e comunque non impedito, nei minuti conclusivi della predetta gara l'ingresso nell'impianto di gioco in prossimità dei locali spogliatoi di numerose persone identificate come sostenitori della squadra ospitante, così favorendo un primo tentativo di aggressione nei confronti del Dirigente signor Francesco Gentili e del calciatore Simone Moselli, ed un successivo tentativo di aggressione nei confronti dell'intera squadra ospite nel momento del rientro nel locale

spogliatoio; 2. La Società ASD SPQV Velletri Calcio già ASD Fortitudo Academy Velitrum, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S. in relazione ai fatti contestati al rispettivo Dirigente Accompagnatore signor Michele Angeloni per gli effetti di cui all'art. 66 delle N.O.I.F..

Assumeva l'Organo requirente che dall'attività di indagine espletata dai collaboratori della Procura erano emersi i comportamenti trasfusi nel capo d'incolpazione ed allegava le seguenti fonti di prova: 1. Copia comunicazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio sig. Melchiorre Zarelli del 22.01.2020, con relativi allegati; 2. Richieste Atti Comitato Regionale Lazio F.I.G.C./L.N.D.; 3. Atti Audizione Sig. Gentili Francesco Dirigente Accompagnatore ASD Bellegra 1962; 4. Atti Audizione Sig. Tobia Giuseppe Dirigente Accompagnatore ASD Bellegra 1962; 5. Atti Audizione Sig. Moselli Simone Calciatore ASD Bellegra 1962; 6. Atti audizione Sig. Quaresima Vinicio Allenatore ASD Bellegra 1962; 7. Atti audizione Sig. Battisti Alessandro Calciatore ASD Bellegra 1962; 8. Atti Censimento + AS 400 Stagione Sportiva 19/20 Società ASD Pol. Bellegra 1962; 9. Atti audizione Sig. Lombardo Luigi Allenatore AC Fonte Meravigliosa; - 3 - 10. Atti audizione Sig. Galimberti Danilo Dirigente Accompagnatore AC Fonte Meravigliosa; 11. Atti audizione Sig. Palumbo Gabriele Dirigente Accompagnatore AC Fonte Meravigliosa; 12. Atti AS400 Stagione Sportiva 2019/2020 A.C. Fonte Meravigliosa; 13. Atti audizione Sig. Di Francesco Luca A.E. Sezione A.I.A. Albano; 14. Atti audizione Sig. Bastianelli Luca ASD Fortitudo Academy Velitrum; 15. Atti Censimento + AS 400 Stagione Sportiva 19/20 ASD Fortitudo Academy Velitrum; 16. AS400 Stagione Sportiva 2020/2021 ASD SPQV Velletri Calcio (nata da fusione: ASD Fortitudo Academy Velitrum, Real Velletri, Atletico Velletri Calcio a 5); 17. Relazione di indagine redatta dal Collaboratore della Procura Federale Dott. Andrea Lucarelli, con relativi documenti allegati.

Su conforme richiesta il Tribunale fissava l'udienza per la discussione del ricorso nei termini di rito disponendo che la stessa si svolgesse da remoto sulla piattaforma all'uopo predisposta dalla Federcalcio in ossequio alle disposizioni emanate per la prevenzione del contagio da COVID 19.

Faceva pervenire il 23 novembre 2020 memoria difensiva la società deferita per il ministero dell'Avv. Edoardo Chiacchio che eccepiva come primo motivo di ricorso la inapplicabilità alla società deferita dell'istituto della responsabilità oggettiva per il comportamento del suo dirigente. In effetti non vi sarebbe stato alcuna aggressione fisica nei confronti di dirigenti o calciatori della società avversaria ma, al più, un confronto verbale acceso al termine della gara senza alcuna conseguenza fisica. L'unico tesserato della società Bellegra che lamenta un'aggressione è stato il dirigente Gentili Francesco, dirigente accompagnatore, ma le sue dichiarazioni non appaiono congruenti con quelle del calciatore della stessa società Moselli che non parla di aggressione subita da lui stesso o dal dirigente Gentili. Con il secondo motivo di difesa la società richiede l'applicazione dall'articolo 7 del Codice di Giustizia Sportiva e, quindi, il proscioglimento della società od, in via ulteriormente gradata l'applicazione di una tenue sanzione ai sensi dell'articolo 8 comma a) del C.G.S. od una tenue ammenda. Sostiene l'esponente che la società attuale è la risultante della fusione di ben tre società e che il dirigente accompagnatore deferito non ha più alcun ruolo nella nuova compagine che svolge una lodevole attività sia nel settore giovanile che con la prima squadra per mano degli attuali dirigenti che non hanno mai subito alcuna sanzione disciplinare. Queste circostanze imporrebbero quindi il proscioglimento della società od, al massimo, l'irrogazione dell'ammonizione o di una tenuissima ammenda.

Non pervenivano scritti difensivi in sostegno del dirigente deferito.

Nella riunione fissata per la discussione del deferimento, svoltasi da remoto in modo idoneo ad assicurare il regolare contraddittorio delle parti e la puntuale percezione da parte del collegio giudicante di quanto reciprocamente esposto, il rappresentante della Procura Federale Avv. Bevivino insisteva negli elementi a sostegno dell'incolpazione per tutti i deferiti e richiedeva l'irrogazione della sanzione della inibizione per mesi 4 a carico del dirigente Angeloni e l'ammenda di € 4.000,00 a carico della società deferita. L'Avv. Chiacchio per la società deferita insisteva invece per il proscioglimento della sua rappresentata non sussistendo gli elementi di accusa, in particolare non essendosi verificata la lamentata aggressione a carico dei dirigenti e calciatori della società avversaria, poiché tutto si era limitato ad un confronto verbale mai sfociato in gesti di violenza.

Non essendovi questioni preliminari o pregiudiziali da esaminare l'attenzione del Collegio giudicante si è rivolta essenzialmente alle fonti di prova depositate in atti dalla Procura Federale. In particolare appaiono rilevanti le dichiarazioni dei dirigenti della società A.C. Fonte Meravigliosa che

hanno assistito ai fatti in quanto in procinto di iniziare la gara della categoria giovanissimi Under 14 che li vedeva impegnati sul campo Scavo B e programmata al termine della gara in contestazione. I dirigenti sentiti in proposito hanno confermato di aver assistito ad una serie di confronti non solo verbali tra soggetti non meglio identificati, non indossanti abbigliamento sportivo, che hanno tentato di aggredire dirigenti e calciatori della società Bellegra, tanto che sono stati costretti a far rientrare i loro giovani calciatori nello spogliatoio per tutelarne l'incolumità ed evitare che assistessero a scene riprovevoli. Analoga percezione ha avuto l'Arbitro della gara del settore giovanile che ha dichiarato di aver percepito un clima di grande tensione anche se non rammenta di aver assistito a gesti di violenza consumata. Le dichiarazioni dei tesserati del Bellegra riferiscono di un clima di particolare tensione da parte dei sostenitori locali nei confronti della loro panchina, clima esacerbato a seguito di una doppia espulsione comminata dal direttore di gara circa 10 minuti prima del termine. Nel dirigersi verso lo spogliatoio il Gentili sarebbe stato attinto da un calcio da un sostenitore locale introdotto nel recinto degli spogliatoi che avrebbe tentato di penetrare all'interno dello spogliatoio non riuscendovi solo perché il dirigente colpito aveva avuto la prontezza di chiudere la porta che l'assalitore colpiva con violenti calci. Emerge comunque dalla puntuale ricostruzione operata dal collaboratore della Procura Federale che i gesti di violenza consumata, lamentati dai tesserati del Bellegra, si sarebbero limitati al calcio da cui è stato attinto il dirigente Gentili, mentre è certa, per essere stata rilevata da plurime dichiarazioni testimoniali, la presenza di persone non autorizzate all'interno del recinto degli spogliatoi. Il collaboratore della Procura riferisce infine di essere andato in incognita ad assistere ad altra gara presso l'impianto sportivo in questione e che è possibile accedere nell'area dagli spogliatoi del campo Scavo B e dalle tribune attraverso un cancello che accede nell'area e che viene lasciato aperto ed incustodito.

Ciò premesso è emersa la responsabilità del dirigente deferito che, svolgendo le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra ospitante, avrebbe dovuto curare che sul terreno di gioco, nel campo per destinazione e nella zona degli spogliatoi non accedessero persone non autorizzate, non identificate e non inserite in distinta come invece è avvenuto. A carico della società sussiste la responsabilità per le violazioni ascritte al suo tesserato, così come per i fatti addebitati ai propri sostenitori per i quali non risulta essere stata sanzionata dal Giudice Sportivo in quanto sfuggiti alla percezione diretta del direttore di gara.

Quoad poenam va detto che le sanzioni richieste non appaiono corrispondenti agli occorsi in quanto eccessive. È vero che l'accesso abusivo nel recinto degli spogliatoi vi è stato ma l'aggressione fisica ai tesserati del Bellegra sembrerebbe essersi limitata al calcio subito dal dirigente Gentili non avendo altri tesserati lamentato alcun altro episodio di violenza consumata. Così come è vero che i fatti si sono svolti alla presenza dei giovanissimi tesserati per la società Fonte Meravigliosa che ne avranno certamente tratto un contraccolpo negativo, ma è altrettanto vero che le condizioni dell'impianto con un unico accesso agli spogliatoi per i due campi di gioco ed un unico piazzale di accesso al terreno di gioco favoriscono l'accesso abusivo di persone non iscritte in distinta rendendo difficile l'azione di controllo dei dirigenti responsabili. Appare quindi equo fissare le sanzioni a carico dei deferiti come da dispositivo, anche in considerazione delle petizioni difensive della società deferita che possono essere parzialmente assunte quali attenuanti. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di sanzionare il sig. Angeloni Michele con l'inibizione di 45 giorni e la società A.S.D. SPQV Velletri Calcio con l'ammenda di euro 1.000,00.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

22) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA A.S.D. VIRTUS NETTUNO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 3 E 4 E DELL'ART. 25, COMMI 3 E COMMI 6 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 62, COMMI 1 E 2 BIS DELLE N.O.I.F..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.135 del 27/11/2020

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente per oggetto "Adempimenti volti ad individuare il soggetto responsabile, non identificato dall'arbitro, che ha lanciato del liquido infiammabile contro i tesserati della società Civitavecchia Calcio 1920 prima dell' inizio della gara Virtus Nettuno – Civitavecchia Calcio 1920, disputata il 01/03/2020, valevole per il Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio."

Vista la documentazione acquisita e letta la relazione di indagine ed esaminati i relativi allegati e vista la comunicazione di conclusione di indagini regolarmente notificata;

la procura nel corso dell'attività istruttoria ha tenuto conto, in particolare, della segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale inviata con allegato referto arbitrale della gara in oggetto e dei seguenti atti:

-richiesta alla competente Autorità Giudiziaria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri;

-atti messi a disposizione da codesta procura;

-verbale di audizione dell'arbitro della gara in questione;

-verbali di audizione di tesserati della società Civitavecchia Calcio 1920 e della società Virtus Nettuno e dell'ex direttore sportivo della società Civitavecchia Calcio 1920, sig. Fabietti Sandro;

-C.U. n.315 del 4 marzo 2020 - Campionato Eccellenza gara dell'1 marzo 2020 - con relative decisioni del Giudice Sportivo.

La Procura, ritenuto che dalla complessa attività di indagine e dall'esame degli atti di cui sopra, benché non sia stato possibile individuare l'autore del grave gesto del lancio di liquido infiammabile contro tesserati della società Civitavecchia Calcio 1920 prima dell'inizio della gara in argomento, il fatto risulta accertato nella sua materialità ed essersi verificato all'interno dell'impianto sportivo comunale "Tre Cancelli" di Nettuno, nei pressi dell'ingresso degli spogliatoi, circa una ora e mezza prima dell'inizio dell'incontro, fissato per le ore 15.

La Procura ha comunque ritenuto che di tale fatto ne consegue la responsabilità diretta della società Virtus Nettuno, per omessa o insufficiente adozione delle doverose misure adeguate ed efficaci, a tutela della società Civitavecchia Calcio 1920 e dei suoi tesserati, prima dell'inizio della gara, e ad evitare la furtiva e proditoria introduzione nell'impianto sportivo di un soggetto estraneo (non identificato) che nel caso di specie ha lanciato materiale infiammabile nei confronti di tesserati della società ospitata, materiale comunque idoneo ad offendere e mettere in pericolo l'incolumità fisica dei predetti.

Rileva sempre la Procura che non sono pervenute memorie difensive, né richieste di essere ascoltati e che in conseguenza di tutto ciò ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la società ASD Virtus Nettuno, per le violazioni delle norme regolamentari indicate in epigrafe.

Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 26 novembre 2020 la riunione, in video conferenza, per la discussione del deferimento dandone comunicazione alla società deferita ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive.

La società deferita non faceva pervenire memoria difensiva né presenziava alla riunione.

La Procura Federale, riportandosi integralmente all'atto di deferimento in oggetto, concludeva per l'affermazione di responsabilità della società deferita chiedendo per la stessa ASD Virtus Nettuno

l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata dalla Procura, peraltro comprensiva degli atti della Procura di Velletri che comunque non hanno portato all'identificazione dell'autore del gesto, considera che quanto accaduto, all'interno dell'impianto sportivo della società deferita, sia certo, grave ed altamente censurabile e pertanto addebitabile alla responsabilità diretta della società ASD Virtus Nettuno, ritenendo allo stesso tempo però di poter rivisitare l'entità delle richieste di sanzione avanzate dalla Procura.

Per quanto in precedenza, lo scrivente Tribunale avrebbe inoltre sanzionato con la squalifica del campo la società deferita ma facendo la stessa solo attività di base in quanto iscritta unicamente a tornei del settore giovanile tale sanzione non può essere irrogata in quanto non troverebbe il giusto e corretto contesto di applicabilità.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere la società A.S.D. Virtus Nettuno, responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare alla stessa l'ammenda di euro 2.000,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma l'11 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli